



CAPITOLATO TECNICO

SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO FUNEBRE DELLE SALME DALL'OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. (O.R.A.S.) ALL'OBITORIO DEL P.O. DI ODERZO

PREMESSA

L'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A. (di seguito anche O.R.A.S.) non dispone al suo interno di una struttura obitoriale che presenti le caratteristiche richieste dalla Legge Regionale 4 Marzo 2010, n. 18 recante "*Norme in materia funeraria*" (art. 15) e che assicuri lo svolgimento delle funzioni connesse al decesso di un paziente.

Ciò detto, si rende necessario esternalizzare il suddetto servizio, fermo restando la libera scelta dei famigliari di disporre diversamente, affidando il recupero e trasferimento della salma ad un'Impresa di Onoranze Funebri di propria fiducia.

ART. 1 - FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO

Il presente documento disciplina le modalità di esecuzione del servizio di recupero e trasporto funebre delle salme dei pazienti dalle due UU.OO. (Unità Operative) di O.R.A.S. all'obitorio del P.O. di Oderzo con cui O.R.A.S. ha attiva una Convenzione avente ad oggetto il servizio di deposito, osservazione salme e servizio obitorio.

ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio ha ad oggetto il recupero ed il trasporto funebre delle salme dei pazienti dalle due UU.OO. (Unità Operative) di O.R.A.S. all'obitorio del P.O. di Oderzo, fatte salve diverse determinazioni dei famigliari dei pazienti deceduti che possono decidere liberamente di non fruire del servizio messo a disposizione dall'Ospedale e di trasferire la salma altrove (ad es. domicilio, case funerarie, altri obitori, ecc..) con oneri a proprio carico.

Il costo del servizio, oggetto di gara, è a totale carico di O.R.A.S.

ART. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO – ADEMPIMENTI RICHIESTI ALL'AFFIDATARIO

Il servizio si articola nelle seguenti attività, così come espressamente disciplinato anche nella Procedura interna DS.39 "Gestione decesso":

- in caso di decesso, il personale Medico del Reparto attiva il servizio di trasporto per il tramite del personale di portineria che avrà il compito di contattare telefonicamente l'Impresa di Onoranze Funebri incaricata da O.R.A.S.;
- l'impresa di Onoranze Funebri dovrà raggiungere la U.O. (Unità Operativa) interessata entro 2 (due) ore dalla chiamata al fine di trasferire la salma all'obitorio del P.O. di Oderzo nel rispetto degli orari di apertura della struttura obitoriale.

Qualora l'orario del decesso non consenta un tempestivo trasferimento all'obitorio (es. decesso alle ore 3 di mattina o 17 di pomeriggio), l'Impresa dovrà in ogni caso trasferire la salma entro le ore 24 dal decesso (nel rispetto degli orari di apertura del servizio obitorio del P.O. di Oderzo);

- l'Impresa che esegue il trasferimento, dovrà comunicare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Motta di Livenza la nuova sede ove la salma verrà trasferita e sottoscriverà per presa in carico il Modello A

(allegato 3) già precompilato dagli operatori del Reparto che verrà consegnato al personale dell'obitorio unitamente alla documentazione di corredo (scheda ISTAT, tanatogramma, copia doc. identità paziente);

- l'avvenuta consegna della salma sarà attestata dalla sottoscrizione del Modello B (allegato 4), di cui una copia verrà restituita ad O.R.A.S. e una trattenuta dal personale dell'obitorio.

Attualmente gli orari di apertura del servizio Obitorio del P.O. di Oderzo sono i seguenti, ma potrebbero variare nel corso della vigenza contrattuale:

- orario feriale dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 12.30 alle ore 16.00;
- orario festivo dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

I veicoli da impiegare nel trasporto delle salme dovranno essere per struttura e per manutenzione, strettamente conformi alle norme vigenti in materia.

ART. 4 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO

L'Impresa affidataria sarà tenuta ad adempiere, con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni oggetto del servizio, a tutte le obbligazioni derivanti dall'affidamento.

L'affidatario è altresì responsabile per eventuali danni eventualmente arrecati a persone, beni immobili e mobili di O.R.A.S. o di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento, e pertanto solleva O.R.A.S. da qualsiasi responsabilità.

Pertanto, per la copertura di eventuali danni, dovrà essere in possesso di idonea polizza Rc comprensiva della responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore ad € 500.000,00 di cui una copia dovrà essere presentata ad O.R.A.S. che ne valuterà l'idoneità.

ART. 5 - DIVIETO DI PROMOZIONE PUBBLICITARIA

L'Impresa non dovrà in alcun modo:

- esercitare promozione pubblicitaria in favore della propria attività durante l'espletamento del servizio;
- proporre e/o contattare le famiglie dei defunti ed offrire i propri servizi;
- accettare denaro dalle famiglie dei pazienti deceduti o da terzi per l'esecuzione del servizio in oggetto.

ART. 6 - PERSONALE

L'Impresa deve possedere una dotazione di personale adeguata numericamente e per capacità individuali allo svolgimento del servizio di recupero e trasporto salme e alla guida degli automezzi funebri.

L'Impresa deve disporre di un Codice di Comportamento per il personale addetto al servizio che comprenda regole desunte dalle norme di legge di Polizia Mortuaria per quanto riguarda gli aspetti inerenti l'attività specifica e le regole di comportamento individuale da adottare nei rapporti con i parenti dei deceduti, con il personale di O.R.A.S., con le forze dell'ordine e con quanti altri debba relazionarsi nello svolgimento del servizio richiesto.

Il personale dell'Impresa deve mantenere per tutto il periodo di tempo necessario a ciascun intervento inerente il servizio, un comportamento educato, serio e decoroso, come si conviene alla natura delle funzioni a cui è dedicato e deve altresì eseguire scrupolosamente le proprie mansioni in osservanza alle disposizioni di legge in materia di Polizia Mortuaria e dei Regolamenti Comunali.

L'Impresa deve fornire ad O.R.A.S. i nominativi del personale adibito al servizio, comunicando tempestivamente eventuali variazioni; inoltre, su richiesta di O.R.A.S., deve provvedere alla sostituzione del personale non idoneo o di quello che non fosse osservante dei doveri del servizio.

Il personale deve essere dotato di divisa sobria e decorosa e munito di cartellino identificativo.

ART. 7 - PENALI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

L'affidatario sarà sottoposto all'applicazione delle seguenti penali:

- qualora l'impresa si presenti con un ritardo di oltre 30 minuti rispetto all'orario concordato, verrà applicata una penale pari ad € 20,00 ogni 30 minuti di ritardo fino all'ora di arrivo e fino ad un massimo di € 200,00;
- qualora l'impresa non si presenti entro le 24 ore richieste dalla Legge per il ritiro della salma, verrà applicata una penale pari ad € 500,00 con l'immediata risoluzione del contratto.

Nel caso in cui sia rilevata, documentata e segnalata una sistematicità delle inadempienze, tale da pregiudicare lo svolgimento del servizio, O.R.A.S. considererà il contratto risolto di diritto, senza bisogno di messa in mora, fatta salva l'azione di risarcimento per il maggior danno patito.

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Costituiscono causa di risoluzione immediata dal contratto le seguenti ipotesi:

- il mancato recupero e trasporto anche di una sola salma nei termini di cui al punto sopra (modalità di esecuzione del servizio);
- più in generale in caso di grave ritardo nell'esecuzione del servizio;
- quando a carico dell'impresa sia stato avviato procedimento penale per frode, o per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, o per delitti finanziari;
- violazione delle norme in materia di Regolamento Privacy;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del servizio, tali da compromettere la regolarità dello stesso, quali: interruzioni del servizio; reiterate inosservanze delle norme di legge e/o di regolamento che disciplinano l'esecuzione dei servizi;
- mancato rinnovo da parte delle autorità competenti di provvedimenti autorizzatori in scadenza durante la vigenza contrattuale;
- accertata violazione dei divieti di cui all'art. 5 del presente documento.

Viene fatta salva la facoltà di O.R.A.S. di richiedere il risarcimento di ulteriori danni patiti se conseguenza diretta di un comportamento illegittimo posto in essere dall'affidatario.

Allegati:

- Allegato 1 – Modello A
- Allegato 2 – Modello B